

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE QUARTA

RICORSO 8521/2021 RG

memoria per la c.c. del 21.10.2021

PER: la Città di Albano Laziale (Avv.ti Carmelo Barreca e Laura Liberati),

CONTRO:

- la Città Metropolitana di Roma Capitale (Avv.ti Giovanna De Maio
Giovanna Albanese e Eletta Albanese), da qui in appresso “CMRC”,
- la Regione Lazio (Avv. Rodolfo Murra);

E NEI CONFRONTI DI:

-Ministero della Transizione Ecologica (Avv. Stato)

Ecoambiente srl

E DI: Roma Capitale + AMA spa (interventanti ad opponendum)

* * * * *

Al fine dell'accoglimento dell'istanza di sospensione si osserva quanto segue:

SUL PERICULUM IN MORA.

Preferiamo inizialmente concentrarci su tale profilo, poiché è esattamente su tale aspetto che si è concentrata l'Ordinanza del TAR Lazio impugnata.

1. Al riguardo, in aggiunta a quanto già evidenziato in ricorso, si rappresenta nuovamente che le recentissime analisi di ARPA LAZIO trasmesse in data 12.10.2021, eseguite in conformità al “monitoraggio” periodico disposto da CMRC **mostrano un rilevantissimo aumento dei valori della sostanza inquinante ARSENICO = 38 µg/l** (microgrammi per litro), che nell'ultimo valore era di **20 µg/l** (e che era quindi già aumentato rispetto al valore di **18 µg/l** precedentemente misurato).

Tale valore riguarda esattamente uno dei pozzi (pozzo A), e dei corrispondenti piezometri, che consentono di monitorare lo stato della falda acquifera sottostante la discarica di cui si discute.

Orbene, come detto avevamo evidenziato che il valore di partenza dell'ARSENICO era di 18 µg/l (valore già prossimo al doppio del valore della soglia ammissibile di 10 µg/l).

Successivamente le analisi del 7.9.2021 di Arpa Lazio avevano mostrato, **a seguito della ripresa degli abbancamenti**, un incremento di tale valore a 20 µg/l (si veda nostro ALL. 31 cit. e pag. 33 del ricorso in appello). Si ritrascrive l'estratto per comodità di consultazione.



Rapporto di Prova n. 2021013879 REV. 0

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità laboratorio ambientale di Roma

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Arsenico	MI: Rif. EPA 6020 B	20		µg/L (As)	

Le recenti analisi del successivo 14.9.2021 (trasmesse il 12.10.2021) dello stesso pozzo A che qui si producono (**ALL. 33**), mostrano tuttavia adesso (a pag. 6 di 10) **un notevole incremento peggiorativo di tale valore dell'ARSENICO disciolto nell'acqua , che sale a ben 38 µg/l** (microgrammi per litro) , **a fronte del valore soglia stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in 10 µg/l** (microgrammi per litro): si trascrive estratto pag. 6



MOD. 100/10/L
Rev. 11 del 06/05/2021

Rapporto di Prova n. 2021015625 REV. 0

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità laboratorio ambientale di Roma

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Arsenico	MI: Rif. EPA 6020 B	38		µg/L (As)	

Trattasi di un valore quasi quadruplo rispetto al predetto tasso soglia di 10 microgrammi/litro.

L'OMS ha precisato che **nella soglia tra 11 e 50 µg/l** (e qui siamo vicini al limite max) vari usi alimentari dell'acqua non siano consentiti e precisamente

µg/L	CONSENTITO	NON CONSENTITO
Tra 11 e 50 µg/L	<p>Tutte le operazioni di Igiene personale (Incluso lavaggio denti)</p> <p>Tutte le operazioni di Igiene domestica</p> <p>Preparazione di alimenti in cui l'acqua:</p> <ul style="list-style-type: none"> > non sia Ingrediente significativo (piccole quantità) > sia a contatto con l'alimento per tempi ridotti e venga per la gran parte rimossa dalla superficie degli alimenti (es. lavaggio e asciugatura frutta e verdura, etc.) 	<p>Bere</p> <p>Cottura e ricostituzione di alimenti in cui l'acqua:</p> <ul style="list-style-type: none"> > sia Ingrediente significativo (es. brodi, tè, caffè, bevande) > sia a contatto con l'alimento per tempi prolungati (es. cottura pasta e riso, reidratazione, salamole, etc.)

Ribadiamo che il consumo prolungato di acqua con elevate concentrazioni di Arsenico è associato ad un aumento di incidenza di patologie tumorali a carico del polmone, della pelle e di organi interni, ed anche di alterazioni cardiovascolari e cutanee con cambiamenti della pigmentazione e sviluppo di cheratosi nelle parti non esposte al sole.

L'Agenzia internazionale di ricerca sul cancro (I.A.R.C.) classifica infatti l'Arsenico **come elemento cancerogeno certo di classe 1.**

Le preoccupazioni del Comune di Albano per la salute dei propri cittadini sono quindi concrete e denotano la sussistenza di un pericolo di danno grave ed irreparabile alla salute, oltre alla compromissione ambientale.

2. Ne consegue che la **tranquillante affermazione/motivazione adottata dal TAR Lazio** nel respingere l'istanza cautelare, laddove è stato ritenuto sufficiente il "monitoraggio" periodico di ARPA Lazio ordinato da CMRC per scongiurare e prevenire possibili pericoli e quindi per ritenere non sussistente il paventato danno grave ed irreparabile, **frana miseramente a fronte dei risultati dei monitoraggi**, che mostrano un aumento dei valori inquinanti della falda acquifera (certamente a questo punto correlati alla ripresa degli abbancamenti) senza tuttavia che tali riscontri abbiano indotto CMRC a bloccare immediatamente i conferimenti dei rifiuti.

3. Il Comune ha altresì chiesto al noto Consulente Dott. Mauro Sanna (che per conto di varie Procure e Tribunali in Italia si occupa professionalmente di tali vicende) di valutare, alla luce dei motivi di ricorso, la sussistenza di un imminente danno grave ed irreparabile correlato alla riapertura della discarica ed alla ripresa degli abbancamenti.

4. Il Dott. Sanna nella sua relazione ha evidenziato chiaramente nelle "CONCLUSIONI" che dall'esame della situazione della discarica **"emergono evidenti i pericoli per la salute pubblica e per l'ambiente derivanti dalla sua riattivazione"** (si veda CTP ALL. 29 pag. 24)

Il CTP al riguardo ha evidenziato (punto 1 e punto 10) che il riscontrato superamento della CSC (**concentrazione soglia di contaminazione del sito**) imponeva tassativamente di dar corso alle attività di caratterizzazione del rischio e di bonifica ambientale, prima di poter pensare al riutilizzo della discarica.

Il CTP ha altresì evidenziato (punto 2 e punto 8) che tale contaminazione imponeva una nuova valutazione di impatto ambientale (come detto correlata al riesame dell'AIA, disposto dalla Regione ma totalmente obliterato).

E' stato poi evidenziato (punti 3-4-5-6-7) l'avvenuto conferimento di rifiuti non ammissibili e non conformi, con aumento di percolato e con caratteristiche notevolmente più inquinanti, e ciò spiega probabilmente gli aumenti dei valori inquinanti già riscontrati nella falda.

5. Tale Relazione di CTP conferma quindi, laddove ce ne fosse ancora bisogno, che il disposto monitoraggio dei conferimenti affidato all'ARPA si è rivelato completamente inidoneo a salvaguardare e prevenire i pericoli per la salute pubblica e per la compromissione ambientale.

6. Risulta quindi **del tutto erronea la valutazione cautelare del TAR**, qui censurata, laddove ha ritenuto la carenza del periculum, affermando apoditticamente che

- “non vi è dimostrazione che l’attività autorizzata dall’atto impugnato apporti in sé un aggravamento della contaminazione del sito, tale da arrecare un pregiudizio irreparabile alla salute e all’ambiente”. **Tale dimostrazione è stata ampiamente fornita**, fermo restando che già la condizione di partenza di un sito fortemente contaminato doveva escludere in radice la possibilità di ripresa degli abbancamenti **senza la caratterizzazione del rischio**, imposta dagli art. 242 e segg del D Lvo 152/06 e senza la previa bonifica e messa in sicurezza.

Risulta parimenti erronea l’altra valutazione cautelare del TAR, secondo cui

- “su tale piano, va anche tenuto conto che è stato demandato all’ARPA un monitoraggio mensile, all’esito del quale sarà doveroso intervenire con tempestività, al fine di scongiurare eventuali danni, se accertati in riferimento alla riapertura del sito”. Come evidenziato e comprovato (anche dalla Relazione di CTP del Dott. Sanna) tale monitoraggio mensile, spiace dirlo è risultato totalmente inidoneo a scongiurare sia i danni ambientali (peggioramento della contaminazione e conferimento di rifiuti non conformi con maggior carico inquinante), che i pericoli per la salute pubblica.

E’ peraltro evidente che l’aumento della compromissione e contaminazione della falda idrica, che anzichè ricevere le necessarie prestazioni di bonifica riceverà un maggior carico inquinante, **rappresenta certamente un danno ambientale grave ed irreparabile, oltre ad un concreto pericolo per la salute umana, stante la presenza di numerosi pozzi di attingimento dalla falda, essendo la discarica circondata da abitazioni vicine.**

Tale pericolo, non verrebbe certo scongiurato dal mero aumento della frequenza dei controlli e dei monitoraggi (che consentirebbe solo di chiudere il cancello quando “i buoi sono già scappati”), ossia di bloccare i futuri conferimenti quando il danno è già stato arrecato.

A conferma il Sindaco di Pomezia nel 2013, preoccupato alla luce di tali valori di contaminazione della falda idrica per la salute dei cittadini, emanò l’ordinanza del 15.12.2013 (ALL. 39 produzione CMRC) con cui disponeva ed ordinava:

4. In relazione a quanto sopra il divieto a tutti i proprietari o possessori di siffatti pozzi di utilizzare le acque emunte da questi, senza aver acquisito il giudizio di idoneità espresso dall’Azienda USL - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, ai sensi dell’art. 6, comma 5 bis, del D. Lgs. 31/2001;
5. A detti proprietari o possessori di pozzi, in caso di superamento dei limiti delle concentrazioni dei parametri previsti dal D. Lgs. N. 31/2001 di dotarsi immediatamente di idonei sistemi depurativi atti a ripristinare i valori dei parametri ai limiti di legge.

Ovviamente, non si può aspettare che qualche cittadino si ammali di tumore per intervenire e ritenere concreto il periculum in mora!

7. Si è peraltro evidenziato che la stessa comparazione degli interessi cautelari operata dal TAR è erronea, poiché non è affatto vero che la gravità dell'emergenza connessa alla gestione dei rifiuti possa a sua volta generare un pericolo per la salute pubblica, poiché anche se tale affermazione può esser vera in astratto, in concreto è fatto notorio che Roma Capitale dispone di ben 6 sbocchi extra regionali presso altre regioni per il conferimento dei RSU, già attivi e funzionanti con conferimenti relevantissimi.

Ne consegue che a fronte della compromissione ambientale e del rischio della salute dei cittadini del comune di Albano, si pone solamente sul piano comparativo cautelare una necessaria maggiore estensione dei conferimenti fuori regione, con maggiori costi che poi incidono sulla TARI, ma non certo esigenze emergenziali di salute pubblica dei cittadini di Roma Capitale.

SUL FUMUS.

8. La CMRC da parte sua ha depositato nel giudizio al TAR fondamentalmente due relazioni (ALL. A ed ALL. B) ed una gran mole di documenti, all'evidente fine di tentare di lasciar intendere di aver posto in essere tutte le necessarie attività istruttorie, prima di procedere all'adozione del provvedimento impugnato.

Un'attenta analisi della documentazione prodotta, conferma tuttavia la piena fondatezza delle censure.

9. Per un primo aspetto invero, risulta confermato che **IL PROCEDIMENTO DI RIESAME DELL'AIA, finalizzato a verificare lo stato della discarica alla luce di tutte le criticità ambientali che avevamo segnalato, NON È MAI STATO AVVIATO**, perché il gestore non ha mai provveduto ad approntare e depositare la relativa documentazione.

La pur corposa documentazione approntata da CMRC invero **nulla dice in ordine al rispetto della prescrizione contenuta nell'AIA volturata nel 2020, pur trattandosi di un aspetto che il Presidente del TAR aveva chiesto di approfondire ma che poi in sede collegiale è stato bypassato.**

Ricordiamo che, alla luce delle criticità ambientali ampiamente evidenziate in ricorso, **la Regione aveva disposto l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA**, poi abbandonato a seguito dell'incendio del 2016 e della conseguente non operatività della discarica.

Ma a seguito della volturazione **l'esigenza di "riesame" dell'AIA era certamente tornata prepotentemente attuale**, tant'è che la Regione al punto (7) della volturazione dell'AIA aveva espressamente disposto ed inserito la seguente prescrizione: *“che la società Ecoambiente srl trasmetta entro 180 giorni la documentazione finalizzata al riesame ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006, anche ai fini del rinnovo”*.

La difesa avversaria non è riuscita ad indicare in alcun modo il doveroso rispetto di tale prescrizione, della cui rilevanza ambientale non è certo necessario disquisire!

Come detto non si tratta di un banale adempimento formale, posto che la norma precisa che *“il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonchè, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter”*.

Nel caso in specie **il riesame riguardava globalmente l'intera AIA del bacino di discarica**, per come si legge espressamente nell'atto di voltura **“RITENUTO di avviare un nuovo procedimento di riesame dell'AIA in questione, con specifico riferimento all'impianto di discarica che trattasi”**, e quindi il gestore doveva approntare ed aggiornare tutte le informazioni di cui all'art. 29 ter.

L'art. 29 ter riguarda la documentazione da approntare ex novo in relazione alla domanda di rilascio dell'AIA.

Si trattava quindi di un riesame, imposto dalla Regione, particolarmente pregnante, che investiva tutti i più rilevanti profili di rispetto delle norme ambientali.

Basti pensare ad esempio che nell'art. 29 ter si prevede la

“e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;

f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;

Ed ancora , si prevede *“..tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata”.*

E si è precisato che l'art. 29.5 octies D Lvo 152/06 prevede **espressamente e tassativamente** che ***“Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta”.***

E' degno di nota osservare che tali rigide prescrizioni sono state introdotte nel corpo del Codice ambientale con il D. Lvo 46/2014, di doveroso recepimento della Direttiva 24.11.2010 n 2010/75/UE *“Relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”*, con cui sono state introdotte numerose modifiche sostanziali alle precedenti Direttive in materia di prevenzione dell'inquinamento dovuto alle attività industriali.

Insomma: la Regione, giustamente **allertata dall'inquinamento delle falde acquifere di cui si è detto**, oltre ad aver disposto l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza d'emergenza (MISE) di cui parleremo, **aveva imposto un integrale riesame dell'AIA del bacino di discarica, rimasto inadempito, con conseguente scadenza ed attuale invalidità dell'AIA.**

L'Ecc.mo Sig. Presidente, pur denegando la richiesta di misure ex art. 56 CPA, **aveva imposto col D.P. n° 4119 del 24.7.2021 alla CMRC di fornire dettagliati chiarimenti in ordine agli “accertamenti condotti in merito alla validità dell'AIA volturata nel 2020 in capo alla società Ecoambiente srl”.**

I chiarimenti **(non) forniti** confermano che il riesame dell'AIA (già previsto nel 2015 e poi abbandonato a seguito dell'incendio del 2016), pur imposto nell'atto di voltura del 2020, **non è stato nemmeno avviato per palese inadempienza del gestore.**

Ne consegue che l'AIA è **scaduta** ed il provvedimento ex art. 191 D Lvo 152/06 adottato è **manifestamente illegittimo e viziato da eccesso di potere per travisamento di fatto e difetto di presupposto, in quanto presuppone l'esistenza di una discarica regolarmente autorizzata all'esercizio, quando invece l'atto autorizzativo all'esercizio (ossia la predetta AIA) è scaduta e non è più vigente.**

10. Per un secondo aspetto, risulta confermata **LA MANCATA BONIFICA AMBIENTALE ED IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA d'emergenza (MISE)**, ragion per cui è inammissibile che in un sito che andrebbe "bonificato" (e che non lo è stato) si disponga invece un ulteriore carico inquinante.

Tra le decine di documenti allegati infatti, **ve ne è uno, proveniente proprio dalla CMRC** che evidenzia e conferma il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, carenza d'istruttoria e difetto di motivazione.

Ci riferiamo alla relazione di CMRC del 13.2.2020 (ALL. 34 produzione CMRC), che è molto interessante perché interviene **in un momento in cui CMRC non pensava di dover utilizzare la discarica di Albano Laziale, e quindi giustamente è fortemente critica nei confronti del gestore.**

Basti osservare che in tale relazione CMRC si richiama la nota ARPA del 2015 ove si specificava che *"la società dovrà procedere ai sensi dell'art. 242 c.3 del D.Lgs. 152/2006 con la messa in sicurezza in relazione alla contaminazione da sostanze organiche e la caratterizzazione dell'area della discarica in relazione alla contaminazione da organici. Il PdC permetterà inoltre la valutazione della contaminazione inorganica ai fini dell'attribuzione dei valori di fondo naturale, nonché a chiarire tutti gli aspetti idrogeologici."*

Con predetta relazione del 13.2.2020 CMRC così conclude *"SI CHIEDE alla Regione Lazio di aggiornare gli Enti in merito a: - l'affidamento all'Irsa-Cnr dello studio sui valori di fondo e/o antropico o se ritiene opportuno che lo stesso venga effettuato dalla Società Colle Verde; - come è stato considerato il procedimento di bonifica nell'istruttoria di voltura dell'Aia a favore della società Colle Verde; - eventuale presa in carico in qualità di ente procedente il procedimento di bonifica sia per l'inquinamento diffuso da clorurati sia per il coinvolgimento di almeno due*

comuni. Questa Amministrazione si rende disponibile ad un incontro per valutare insieme la corretta ripresa dell'iter procedurale.”

Quindi nel 2020 CMRC si rende perfettamente conto che è necessario avviare la **“corretta ripresa dell'iter procedurale” del procedimento di bonifica del sito**, e che è necessario **“chiarire tutti gli aspetti idrogeologici”** (ossia esattamente quelli inerenti la contaminazione della falda idrica, ampiamente evidenziati in ricorso).

Si legge invero nella relazione ARPA del 21.6.2021 (ALL. 3 produzione CMRC) **“Come riassunto nella nota della Città Metropolitana di Roma Capitale (CMRC) la stessa, a seguito della comunicazione dell'ARPA Lazio del 18/11/2011, ha diffidato la Pontina Ambiente s.r.l. (allora gestore del complesso impiantistico TMB/Discarica, ad adottare gli opportuni interventi di messa in sicurezza di emergenza/urgenza in relazione alla contaminazione da sostanze organiche rilevata nei pozzi spia C”**.

Quindi CMRC aveva diffidato in passato il precedente gestore Pontina Ambiente srl a procedere con le opere di bonifica e messa in sicurezza del sito e nel 2020 **aveva rilevato che tali attività erano rimaste incompiute** e che era necessario fare un Piano di caratterizzazione e soprattutto accertare e **“chiarire tutti gli aspetti idrogeologici”** inerenti l'inquinamento della falda acquifera. Ma invece nel luglio 2021, quando CMRC ritiene opportuno riaprire la discarica di Albano Laziale, **tali esigenze e criticità ambientali spariscono (come per incanto) e vengono allegramente bypassate ed ignorate (Sic!)**.

La stessa CMRC nella propria Relazione principale (allegato A) depositata in ottemperanza al citato D.P. 4119/21, non può fare a meno di ammettere e riconoscere che

“In conclusione, si evidenzia che, nonostante l'avvio del procedimento di bonifica risalga al 2012, ad oggi la Regione Lazio non ha ancora realizzato studi, di sua specifica competenza, finalizzati a chiarire la possibile origine naturale dei superamenti dei parametri inorganici, e ad individuare con certezza la fonte e l'estensione della contaminazione dei parametri organici, e, ancora, non ha preso in carico il procedimento di bonifica, di competenza regionale per l'ambito sovracomunale interessato, così che non risultano ancora avviate le fasi di caratterizzazione del sito e del procedimento di bonifica.

*Si concorda, pertanto, con quanto rappresentato da ARPA Lazio nella citata relazione di sopralluogo, che **“appare necessario chiarire lo stato dell'iter del procedimento di bonifica ed individuare in modo definitivo le azioni da intraprendere tenuto***

conto del tempo trascorso dal suo avvio e dei risultati dei campionamenti che anche recentemente hanno confermato superamenti delle CSC“.

I frequenti superamenti da metalli pesanti e da solventi clorurati, rinvenuti anche in acque sotterranee ad uso irriguo di comuni limitrofi, impongono la massima cautela: l'elevata tossicità e persistenza di elementi come l'Arsenico e la cancerogenicità, mutagenicità e genotossicità dei composti organoclorurati, molti dei quali sono elencati tra gli inquinanti “prioritari” dell'allegato X della Direttiva 2008/105/CE, destano preoccupazione per il possibile rischio di contaminazione della catena alimentare (irrigazione foraggio e/o prodotti ortofrutticoli, abbeveraggio bestiame) e conseguente impatto sulla salute umana.”

La Relazione è evidentemente sottoscritta da un funzionario (Dott.ssa Zagari – Dirigente del Servizio 1 gestione rifiuti) che pur presumibilmente sollecitata a coonestare con la propria relazione l'operato della Sindaca Raggi, **non se l'è sentita in piena coscienza di sottacere aspetti così rilevanti per la tutela della salute umana, che certamente confermano la fondatezza della nostre censure, sia in punto di *fumus* che di *periculum in mora*.**

Non è ammissibile invero, che **a fronte di valori di contaminazione così importanti della falda acquifera sottostante la discarica, che impattano sulla catena alimentare e sulla salute umana**, senza accertare le cause dell'inquinamento (ma sarebbe sufficiente evidenziare che prima dell'insediamento della discarica tale contaminazione non era presente) e senza accertare il completamento ed idoneità delle opere di bonifica e di messa in sicurezza ritenute necessarie prima dell'incendio del 2016 (e poi accantonate sol perché la discarica non era più operativa), CMRC abbia ritenuto *tour court* di ignorare tali rilevanti criticità e disporre senza remore l'utilizzo della discarica.

Ed anche nella relazione descrittiva del 21.6.2021 della stessa ARPA (ALL. 3 cit.), che come evidenziato è **cosa ben diversa dal prescritto parere in materia ambientale previsto dall'art. 191.3 del TU 152/06**, si conclude specificando che *“Posto quanto sopra rappresentato appare necessario chiarire lo stato dell'iter del procedimento di bonifica ed individuare in modo definitivo le azioni da intraprendere tenuto conto del tempo trascorso dal suo avvio e dei risultati dei campionamenti che anche recentemente hanno confermato superamenti delle CSC.”*

La stessa ARPA peraltro ha evidenziato in tale relazione che “Relativamente all’acqua depositata in accumulo sul telo impermeabile provvisorio del VII vaso della discarica, proveniente da eventi meteorici, la società dichiara che la stessa viene aspirata, mediante pompa azionata da un gruppo elettrogeno, nel punto più depresso dell’vaso e allontanata avviandola alla rete di raccolta delle acque meteoriche (Allegato 8 FOTO 10-12 e FOTO 32). In merito alla gestione di dette acque non è stato possibile accertare se detta attività è stata preventivamente autorizzata o assentita dall’Autorità Competente e pertanto sulla questione sarà necessario effettuare i necessari approfondimenti.”

Cosa significhi “telo impermeabile provvisorio” non è dato comprendere, certo è che anche su tale aspetto ARPA Lazio prende le dovute distanze segnalando la necessità di “**effettuare i necessari approfondimenti**”, che non ci risulta siano stati fatti!

E la stessa ARPA evidenzia perplessità anche sulla capienza residua della discarica, osservando che “**Per quanto sopra riportato anche in considerazione della sopraelevazione rispetto al piano di campagna si ritiene necessario una valutazione da parte dell’A.C. dei volumi autorizzati ed il profilo plano-altimetrico presente in Tavola 11 in modo da definire con maggiore dettaglio le volumetrie residue rispetto a quanto dichiarato dalla Società.**”

Degna di rilievo al riguardo è anche la nota dell’USL ROMA H del 1.12.2011 (ALL. 5 produzione CMRC) ove, a tutela degli aspetti sanitari di competenza si legge espressamente

Tutto ciò premesso si chiede di disporre con urgenza, in adempimento anche alla richiesta già formulata, per una vasta campagna di campionamenti delle acque destinate al consumo umano ed anche di acque destinate ad uso irriguo, su punti di prelievo che codesti Enti ritengano significativi per le valutazioni del caso ed utilizzabili per la ripetizione degli esami analitici.

E parimenti degna di rilievo è la nota della (ex) provincia di Roma, oggi CMRC del 18.1.2012 (ALL. 6 produzione CMRC) con cui comunica che

Nel frattempo, considerato che nei pozzi C e D sono stati riscontrati esclusivamente superamenti di sostanze organiche che non possono essere in alcun modo legate alle caratteristiche naturali del suolo ma sicuramente ad attività antropiche, questa Amministrazione provvede, ai sensi dell’articolo 244 c.2 D.lgs 152/06, a diffidare la società Pontina Ambiente per questi ultimi superamenti.

Ed a seguire infatti si rinviene la diffida della Provincia (ALL. 7 produzione CMRC) ove si legge espressamente

- di diffidare, ai sensi del comma 2 articolo 244 D.lgs 152/06.... Pontina Ambiente....:

a) ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza di emergenza/urgenza di bonifica e ripristino ambientale, rispetto alle acque soggiacenti nei piezometri C e D, così come previsto dal titolo V, parte IV D.lgs 152/06, **al fine di ricondurre le acque al di sotto dei valori limite di cui alle CSC per il tribromometano, dibromoclorometano e benzene;**

b) a dare comunicazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 242 D.lgs 152/06 entro 24 ore successive alla notifica del presente atto, con le modalità di cui all'articolo 304 medesimo D.lgs, degli interventi di messa in sicurezza di emergenza/urgenza adottati e in fase di esecuzione, che dovranno riguardare l'emungimento di dette acque per evitare la diffusione della contaminazione”

Come evidenziato tali valori non si sono in alcun modo ridotti e tali opere non risultano completate.

Ciò è confermato dalla nota ARPA Lazio del 6.2.2017 (ALL. 25 produzione CMRC) ove si precisa che alla luce

dei rapporti di prova, risultano dei superamenti rispetto alla tabella 2 All. 5 Parte IV titolo V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii per i parametri Alluminio, Arsenico, Ferro e Nichel.

Tant'è che la Regione con la nota 1.3.2017 (ALL. 28 produzione CMRC), **preoccupata dei dati trasmessi da ARPA Lazio** con la citata nota del 6.2.2017 chiede l'instaurazione di un “tavolo tecnico” per approfondire tali criticità; ed anche la stessa CMRC (oggi non più interessata al riguardo) con nota del 22.6.2017 (ALL. 30 produzione CMRC) auspica tale approfondimento tramite un tavolo tecnico.

A riprova poi che la bonifica non è stata completata basti osservare che ARPA Lazio con la relazione del **9.12.2019** (ALL. 32 produzione CMRC) ribadisce che **“Si resta pertanto in attesa del prosieguo del procedimento amministrativo di bonifica, stante il lasso di tempo trascorso dalla data di notifica.”** (ved. anche ALL. 3).

Conclusioni sul punto:

- la bonifica e la messa in sicurezza sono state (forse) iniziate **ma mai completate e mai validate;**
- **i valori di contaminazione della falda acquifera non si sono ridotti (anzi come dimostrato sono peggiorati)**
- tutti gli enti competenti hanno evidenziato tali criticità;

- la stessa CMRC, nel periodo in cui non pensava di dover utilizzare la discarica di Albano Laziale, era fortemente critica in ordine al rispetto delle norme ambientali da parte del gestore (ma poi si dimentica allegramente di tali aspetti e criticità);
- la relazione del Dirigente di CMRC del 2.8.2021 (ALL. A) tuttavia, pur cercando di coonestare l'operato dell'Amministrazione, non può fare a meno di rappresentare **lealmente** la propria *“preoccupazione per il possibile rischio di contaminazione della catena alimentare (irrigazione foraggio e/o prodotti ortofrutticoli, abbeveraggio bestiame) e conseguente impatto sulla salute umana.”*

Tali considerazioni hanno avuto ampia eco sui mass media locali e nazionali, si segnalano i principali articoli:

Home > Politica > Discarica Albano, relazione choc Arpa: inquinanti fuori controllo, falda idrica a rischio

POLITICA

Discarica Albano, relazione choc Arpa: inquinanti fuori controllo, falda idrica a rischio

By romalife - 2 Agosto 2021 0

Consultabile su: <https://www.romalife.it/2021/08/02/discarica-albano-laziale-arpa/>

GEOS NEWS Cos'è GeosNews Come funziona Suggerisci un sito Contatta

Home / Regione Lazio / Provincia di Roma / Città di Roma / Discarica Albano, relazione choc Arpa: inquinanti fuori cont...

Discarica Albano, relazione choc Arpa: inquinanti fuori controllo, falda idrica a rischio

Roma Life 02 agosto 2021 14:02 Notizie da: Città di Roma

Consultabile su: https://it.geosnews.com/p/it/lazio/rm/roma/discarica-albano-relazione-choc-arpa-inquinanti-fuori-controllo-falda-idrica-a-rischio_34916326

Risulta quindi manifestamente evidente il dedotto vizio di eccesso di potere per contraddittorietà (l'operato della stessa CMRC) e carenza di adeguata istruttoria e violazione del principio di

precauzione, nonché di difetto di motivazione comparativa tra l'interesse pubblico allo smaltimento (comunque realizzabile anche se con maggiori costi economici) e la tutela ambientale e della salute umana.

Sul punto peraltro, si è correttamente ritenuto in giur. che *“L'esigenza di prevenire, con un ragionevole margine di sicurezza, il verificarsi di una situazione di pericolo per le acque di falda, in una situazione di comprovata ed estrema vulnerabilità del sito, giustifica una valutazione finale basata sulla mera possibilità di rischio d'incidenza negativa sulla qualità delle dette acque al disotto dell'area di una discarica, anziché di una valutazione in termini di probabilità”* (cfr **TAR Venezia 11.10.2001 n° 3098**).

Si legge in dettaglio nella motivazione della sentenza (che nega un ampliamento del bacino di discarica) *“..è emerso che le risultanze delle indagini effettuate dagli enti di controllo sulle acque di falda, prelevate nei piezometri installati a monte e a valle della discarica di Caluri, sono tali da non consentire di escludere che la predetta discarica eserciti una qualche influenza sulla qualità delle acque citate. La Ctra, quindi, così conclude: "quanto sopra evidenzia che la situazione ambientale dell'area in questione è tale da consigliare di evitare il rischio di gravare ulteriormente su un sito già interessato dalla realizzazione di due lotti di una discarica mediante apporto di ulteriori rifiuti di tale natura”* (cfr TAR Venezia 3098/01 in motiv.)

Trattasi invero **della corretta applicazione del principio di precauzione**, a fronte di una situazione di accertata contaminazione delle acque di falda (come nel caso che ci occupa).

A fronte di così rilevanti criticità l'unica precauzione che CMRC ha ritenuto di attivare è in realtà solo un aumento delle frequenze di monitoraggio della falda tramite i piezometri e il controllo sulla qualità dei rifiuti smaltiti.

Vari Sindaci dei comuni limitrofi, oltre a quello della ricorrente città di Albano Laziale, hanno invece diffidato sia CMRC che la Regione Lazio a dare avvio a quel **“PROCEDIMENTO CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA E CONCLUSIONE PROCEDIMENTO DI BONIFICA”** più volte evidenziato e mai avviato (**ALL.15-16-17-18-19-20-21**¹)

Ma poiché gli effetti sono non a breve termine, è evidente che quando si rileveranno le alterazioni con l'aggravamento della contaminazione sarà troppo tardi, ed a quel punto l'unico rimedio sarà

¹ La numerazione segue quella del ricorso.

inibire l'uso dei pozzi che attingono dalla falda, ma la salute dei cittadini e l'ambiente sarà già compromesso.

Per non dire, che i controlli di Arpa Lazio stanno rivelando sin da subito la non conformità di parte dei rifiuti abbancati in virtù dell'Ordinanza impugnata, rilevando ad esempio che *“si evidenzia la non conformità, in violazione dei limiti previsti, per la concentrazione di Zinco, rinvenuto in concentrazione di 9,6 mg/l, rispetto ad un valore limite previsto di 5 mg/l”* (ALL. 22).

11. Il terzo fondamentale aspetto, riguarda la già segnalata **ASSENZA DEL PARERE AMBIENTALE DELL'ARPA**, già rilevato anche dal MITE con la nota del 16.7.2021 con cui il Ministero ha evidenziato la necessità di *“di acquisire il parere tecnico di ARPA Lazio, in considerazione delle competenze tecniche attribuite alla Città Metropolitana di Roma Capitale”*, ai fini del rispetto del procedimento delineato dall'art. 191 del TU 152/06.

CMRC ha affrontato tale aspetto con la seconda relazione (ALL. B) ove cerca di sostenere che la relazione ricognitiva di “sopralluogo” dell'ARPA del 15.6.2021 *“al di là del nomen attribuito al documento dall'organo tecnico regionale”* rappresenterebbe a tutti gli effetti il parere ambientale richiesto dall'art. 191 del TU 152/06 (???)

Ma questa “mistificazione” è del tutto inammissibile.

Un conto è infatti la precisa allegazione nel procedimento di un parere tecnico ambientale favorevole in ordine all'adozione del provvedimento ex art. 191 TU 152/06 (imposto ex lege dallo stesso art 191.3) e **che certamente impegna sul piano della responsabilità l'organo tecnico che lo rende**, e tutt'altro è la semplice rendicontazione post sopralluogo dello stato di fatto della discarica.

Il dubbio (non peregrino) alla luce di quanto sin qui esposto, è che CMRC si è resa conto che se avesse chiesto ad ARPA di rendere formalmente il previsto parere tecnico ex art. 191.3 del TU 152/06, ARPA avrebbe probabilmente reso un parere negativo, ed ha quindi cercato di **aggirare tale aspetto acquisendo una mera relazione descrittiva** a seguito di sopralluogo di ARPA Lazio (**che è cosa ben diversa dal parere tecnico sul contenuto della prospettata ordinanza ex art. 191**), confidando che una semplice relazione descrittiva non impegnava ARPA Lazio in alcuna valutazione di merito ambientale, ed in tal modo si è ritenuto di poter aggirare il procedimento.

Ma come detto **il Ministero si è immediatamente accorto di tale illegittimo excamotage**, ravvisando (pur alla luce di tale relazione di sopralluogo di ARPA Lazio allegata agli atti) “*..la necessità di acquisire il parere tecnico di ARPA Lazio*” nell’evidente rilievo che tale “relazione descrittiva a seguito di sopralluogo” è **cosa ben diversa dal parere “tipico” previsto** (e che doveva essere reso da ARPA Lazio) espressamente dall’art. 191.3 del TU Ambientale, come ampiamente evidenziato in ricorso.

Anche tale aspetto era stato puntualmente evidenziato nella parte “istruttoria” del D.P. emanato dal Presidente della Sezione II Quater , **ed è rimasto sostanzialmente inadempito**, a conferma che nel procedimento ex art. 191 del TU 152/06 **non è stato acquisito il prescritto parere tecnico ambientale che doveva essere reso dall’ARPA** e che si doveva esprimere “*con specifico riferimento alle conseguenze ambientali*” scaturenti dall’adozione del provvedimento con cui si è consentito di **scaricare 1100 tonn/die di rifiuti** nella discarica di Albano Laziale.

Né è stato acquisito alcun parere da parte degli organi tecnico-sanitari locali, anch’esso necessario ove si considerino i profili dell’ordinanza impattanti sulla salute pubblica (come peraltro espressamente riconosciuto dalla Relazione ALL. A prodotta da CMRC a firma del suo dirigente).

12. Sul tardivo approntamento della fideiussione. L’Allegato B (ossia la seconda relazione di CMRC) afferma infine che sarebbe del tutto legittimo l’approntamento della fideiussione ben oltre il termine indicato nel provvedimento.

Si tratterebbe quindi di un termine “mobile”, meramente indicativo, il cui sfioramento non darebbe luogo ad alcuna decadenza, sicchè ben poteva Ecomambiente approntare la fideiussione **dopo circa un anno e mezzo** dalla volturazione dell’AIA in suo favore.

Ma in verità non pare che il punto 5 delle prescrizioni dell’atto di volturazione dell’AIA consentisse tale interpretazione.

Del tutto incomprensibile è infine l’affermazione, che si legge nella predetta relazione (ALL. B), secondo cui “*Nel prevedere l’inefficacia del provvedimento di volturazione nell’ipotesi della mancata presentazione da parte della società richiedente delle garanzie finanziarie nel termine di trenta giorni dall’emanazione dell’atto (05.10.2020), la Regione Lazio consentiva alla società Ecoambiente di presentarle anche in un momento, successivo al termine fissato*”. (???)

In nessun atto della Regione invero, si evince la possibilità di postergare *sine die* a piacimento del gestore l'approntamento delle garanzie finanziarie.

Ma in ogni caso, e ferma restando l'illegittimità di tale approntamento postumo, **in base al noto principio “*tempus regit actum*”** non vi è dubbio che al momento in cui è stato emanato il provvedimento impugnato nessuna garanzia finanziaria era stata approntata, e quindi la discarica non poteva ritenersi operativa.

13. Sull'alternativa - possibilità di utilizzo della discarica in località “testa di cane”.

CMRC ha affrontato tale aspetto, richiamando valutazioni negative sul sito che tuttavia risalgono al lontano 2005, quando fu emanata l'ordinanza di ripristino ambientale, ma essendo trascorsi **oltre 16 anni**, era doveroso verificare le condizioni di ripristino ambientale e quindi la possibile **attuale** idoneità del sito, anziché scartarlo *tout court* sulla base di dati **assolutamente obsoleti**.

Risulta quindi evidente il dedotto vizio di eccesso di potere per carenza d'istruttoria.

14. Sulla posizione di Pontina Ambiente e sull'affitto di azienda ad Ecoambiente.

Si evidenzia, ma solo *ad colorandum*, che Pontina Ambiente (precedente gestore titolare dell'AIA) è stata costretta a dar luogo all'affitto di azienda (comprensiva dell'AIA) **perché colpita da interdittiva antimafia** (che comportava l'immediata revoca dell'AIA), interdittiva confermata dalla sentenza di Codesto Ecc.mo Consiglio III Sez. n° 981 del 2.3.2017 (che ha riformato la sentenza TAR Lazio sez. I-ter, n. 8064/2014 che aveva invece accolto il ricorso ed annullato l'interdittiva).

Ne consegue che tutt'oggi **la società colpita da interdittiva Pontina Ambiente beneficia (incassando i canoni dell'affitto di azienda) di proventi che comunque scaturiscono dal provvedimento amministrativo di quell'AIA che avrebbe dovuto esser immediatamente revocata.**

In coerenza

SI INSISTE

Nell'accoglimento dell'appello cautelare.

Spese e compensi.

Catania/Roma 18.10.2021

AVV. CARMELO BARRECA

AVV. LAURA LIBERATI

